

Accattonaggio e rifugio di fortuna non giustificano il foglio di via

CODICE ANTIMAFIA

Provvedimento nullo se il mendicante è senza fissa dimora

Il giudice penale può disapplicare l'atto se non si prova la pericolosità

Patrizia Maciocchi

L'accattonaggio e l'abitazione nell'immobile in disuso non bastano per l'ordine di rimpatrio. Il provvedimento è poi nullo se la persona verso il quale è rivolto è senza fissa dimora. La Cassazione (sentenza 36652) respinge il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Tribunale di assolvere, per insussistenza del fatto, un cittadino rumeno per il reato, che scatta, secondo il Codice antimafia, in caso di

mancato rispetto dell'ordine di allontanamento dal Comune, nello specifico Vicenza. Il foglio di via del questore era giustificato dalla pericolosità sociale dell'imputato. Due gli elementi da cui desumerla: la presenza in un'ex concessionaria di auto, non utilizzata ma di proprietà di terzi, ragione per la quale era stato segnalato per la violazione dell'articolo 633 del Codice penale sull'invasione di terreni ed edifici e l'accattonaggio. Per il Pm bastava a integrare il requisito della pericolosità sociale previsto dalla legge, dimostrata anche dalla personalità dell'imputato: viveva con altri connazionali che avevano precedenti penali, era dedito all'accattonaggio e privo di interessi lavorativi o sociali nel contesto cittadino. E se è vero – sottolinea il Pm – che il foglio di via presuppone una doppia imposizione, l'assenza dell'indicazione di un luogo di ritorno, cosa molto frequente per i senza fissa dimora, non comporta una patologia tale da essere analizzata dal giudice penale,

che non deve entrare nel merito di un atto amministrativo. L'invito alla Cassazione è ad esprimersi solo sul reato di mancato rispetto dell'ordine di allontanamento – e non sulla nullità dell'atto – magari sulla scia di una precedente sentenza (22687/2013) con la quale, in un caso analogo, la risposta era stata affermativa. Per la Cassazione il ricorso è infondato. Il foglio di via poggia sul Codice antimafia che lo prevede quando, le persone indicate dall'articolo 1, e dunque dedite alla commissione di reati, siano pericolose per la sicurezza pubblica e trovino fuori dal luogo di residenza. I giudici chiariscono che è legittimo da parte del giudice penale disapplicare il provvedimento amministrativo, se la pericolosità sociale è basata su illazioni. Ed è questo il caso. L'accattonaggio non è un reato, salvo il coinvolgimento di minori o nel caso del racket dell'elemosina, alle ipotesi elencate dalla Cassazione va aggiunto il reato di accattonaggio molesto, in-

L'ATTO AMMINISTRATIVO

1. La pericolosità sociale
L'allontanamento deve essere basato sulla pericolosità sociale e contenere l'indicazione del luogo da lasciare e di quello da raggiungere

2. I senza fissa dimora
Per il senza fissa dimora il provvedimento è nullo, perché manca la garanzia di un punto di approdo: l'allontanamento non può diventare un bando

3. La Costituzione
Il foglio di via in assenza dei requisiti è in contrasto con il diritto alla libera circolazione e al soggiorno

trodotto dalla legge di conversione del decreto sicurezza. Né l'assenza di un lavoro può portare a concludere, come ha fatto il questore, che l'unica ragione per frequentare Vicenza, era quella di commettere reati. Per quanto riguarda la legittimità dell'ordine e dunque l'esistenza del reato, la Cassazione prende le distanze dalla sentenza invocata dal Pm e abbraccia un diverso orientamento, secondo il quale il giudice penale ha il potere di verificare la conformità alla legge dell'atto amministrativo: la mancata indicazione del luogo in cui far ritorno lo rende non valido. La conclusione raggiunta è, come anche con l'articolo 16 della Costituzione, che tuttora il diritto alla libera circolazione e al soggiorno, salvo motivi di sanità e sicurezza. I giudici ricordano che il foglio di via deve garantire che chi lo riceve ed è nel suo interesse che la decisione sia basata sulla legittimità di diventare un rifugiato politico.

L'impiegato pubblico amministrativo deve solo con il permesso

TAR LAZIO

All'ente pubblico vanno anche i compensi incassati abusivamente

Paolo Accoti

Il dipendente pubblico non può svolgere l'attività di amministratore di condominio senza l'autorizzazione del datore di lavoro. Neppure se si tratta di un'attività occasionale o saltuaria. Unica eccezione: chi lavora part time. In caso di svolgimento di tale attività da parte del lavoratore senza la preventiva autorizzazione della Pubblica amministrazione da cui dipende, il lavoratore è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per l'attività. Questi i principi dettati dal Tar Lazio, sede di Roma, con la sentenza 10599, pubblicata il 26 agosto 2019.

La vicenda prende le mosse da un dipendente ministeriale, che si dedicava anche all'attività di amministratore di condominio, e che veniva raggiunto da alcune "note" della Guardia di Finanza con le quali gli veniva intimato il versamento – in favore dell'Amministrazione di appartenenza – delle somme percepite a titolo di compenso per lo svolgimento dell'attività di amministratore, dato che era stata svolta senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione nella qual era in organico. Il dipendente-amministratore impugnava le "note" al Tar Lazio, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione o, comunque, di trattenere le somme richieste. A sostegno delle sue ragioni il dipendente pubblico/amministratore di condominio evidenziava l'occasionale e la saltuarietà dell'attività di

amministratore, comprovata dalle circostanze per cui «l'attività d'ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute». Il Tar ha respinto il ricorso evidenziando che «la necessità di autorizzazione nella fattispecie in esame è imposta dalle seguenti disposizioni: - articolo 60, Dpr 3/57 secondo cui "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"; - articoli 58, Dlgs 29/93, come modificato dall'articolo 26, Dlgs 80/98, e 53, Dlgs 165/01 i quali richiedono l'autorizzazione dell'ente di appartenenza per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio; - articolo 1, comma 60, legge 662/96 il quale prevede che, al di fuori dei rapporti di lavoro a tempo parziale, "al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa". Anche la saltuarietà, osserva il Tar «non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento del gravame in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell'attività stessa, in relazione a quanto previsto dagli articoli 60, Dpr 3/57 e 1, comma 60, legge 662/96, ma non influisce sulla necessità dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza».

Trust di Jersey con l'equivoco del mutuo consenso

INTERPELLO

L'atto di assegnazione ai beneficiari è soggetto all'imposta di donazione

Angelo Busani

Un trust non si può cessare per "mutuo consenso": pertanto, l'atto di assegnazione del patrimonio del trust ai beneficiari del trust stesso è soggetto all'applicazione della "normale" imposta di donazione (e, pure, se si tratta di beni immobili, alle imposte ipotecaria e catastale). Lo affermano le Entrate nella risposta 355 a

un'istanza di interpello. Il caso osservato è quello di un trust istituito in Italia e regolato dalla legge di Jersey che con il consenso del disponente, del trustee e dei beneficiari si vorrebbe cessare anticipatamente, nonostante l'atto istitutivo contenga una clausola secondo la quale «i beneficiari non possono estinguere anticipatamente il trust». Chi formula l'istanza (finalizzata a conoscere il trattamento tributario di questa prospettata anticipata assegnazione di beni del trust ai beneficiari) sostiene che al trust si rende applicabile l'istituto del "mutuo consenso": vale a dire il contratto (previsto nell'articolo 1372 del Codice civile) con il quale, ricorrendo alla volontà di

tutti i contraenti, si può procedere alla modifica o allo scioglimento di un precedente contratto. La mossa è stata azzardata e, infatti, le Entrate hanno risposto picche. Per definizione, infatti, il trust è un vincolo che non fuoriesce da un contratto, ma da una unilaterale volontà del disponente (di natura contrattuale è, invero, l'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio). Ebbene, andare a sostenere che il "mutuo consenso" (istituto tipico del diritto dei contratti) vale a cessare ciò che un contratto non è, può essere una strada che non conduce tanto lontano. Più appropriato è il rilievo dell'istante quando afferma che l'arti-

colo 43(3) della legge di Jersey sui trust permette ai beneficiari del trust di cessare il trust in ogni tempo per effetto del loro unanime consenso sul punto. Solo che, come detto, in questo caso l'atto di trust è stato dotato di una clausola derogatrice di questa norma. Qui è stato probabilmente il secondo errore: l'articolo 43 della legge di Jersey è concordemente ritenuto essere una norma imperativa, come essa stessa afferma («and notwithstanding the terms of the trust»). Quindi, la clausola dell'atto istitutivo del trust è probabilmente nulla. In sostanza, quando le Entrate dicono che il trust non si può sciogliere, probabilmente non hanno torto;

peccato che un trust confezionato secondo Jersey è cessabile in ogni tempo con il consenso dei beneficiari (senza che ciò sia ostacolato da clausole di diverso tenore che l'atto istitutivo contenga). Se ne deduce che la risposta delle Entrate (secondo cui al trasferimento del patrimonio di questo trust ai beneficiari si applica l'ordinaria imposta di donazione) è in teoria giusta, ma parte da una premessa sbagliata; se partisse da una premessa giusta, cioè, che è l'articolo 43(3) di Jersey a regolare inderogabilmente questa situazione, non vi dovrebbero essere dubbi sull'inapplicabilità dell'imposta proporzionale di donazione.



ATENE ACCREDITATO ECHE (ERASMUS CHARTER HIGHER EDUCATION)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE

UN APPROCCIO INTERNAZIONALE E MULTIDISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEI MANAGER DEL FUTURO TRAMITE LE STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PIÙ AVANZATE

Maggiori informazioni su www.unisanraffaele.gov.it

Sedi Roma - Milano - Acireale - Sulmona

Facebook Instagram Twitter YouTube